

Statuto – Sezionale attuale Cai Cividale 2008

Titolo 1

DENOMINAZIONE - DURATA - NATURA - SCOPI

Art. 1 – Denominazione e durata

E' costituita con sede in Cividale del Friuli l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione Monte Nero" con sigla "CAI – Sezione di Cividale del Friuli", struttura periferica del Club Alpino Italiano di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento, che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Friuli Venezia Giulia.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'associazione che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI.

Art. 3 - Scopi

L'associazione ha per scopo la diffusione della pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie di quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed alla organizzazione di iniziative e di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI, competenti per materia, di corsi per la

Testo A

Statuto – Tipo aggiornato (sezione cividale) settembre 2021

TITOLO I

DENOMINAZIONE E DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Cividale del Friuli l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione Monte Nero" con sigla "CAI - Sezione di Cividale del Friuli", struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Friuli Venezia Giulia. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 – Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere e diffondere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi alpini;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, cicloescursionistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento

formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento dell'attività di cui alle lett. c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche, e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. per il soccorso di persone in stato di pericolo e per il recupero delle vittime;

i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 – Attività non consentite

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dal Presidente.

Titolo II – SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari, giovani.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano all'attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali, che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della sezione stessa.

I soci "aggregati" rimangono inclusi, a tutti gli effetti, tra i soci della sola Sezione di appartenenza.

Art. 6 – Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmata da almeno un Socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti. Per i minori di età, la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non

delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali.

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dal Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on-line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

trasferibile.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 – Quote associative

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere a), b) e c) devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, nel ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone eventualmente comunicazione al Socio.

Non si può riacquisire la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 – Diritti ed Obblighi

I diritti dei Soci sono quelli previsti dall'art.II.4 dello Statuto del CAI e dall'art. II,IV,1 del Regolamento Generale del CAI.

In particolare i Soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle Assemblee della Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Gli obblighi dei Soci sono quelli previsti dall'art. II. 4 dello Statuto del CAI.

In particolare il Socio, con l'ammissione, si obbliga ad osservare lo Statuto sezionale, lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, nonché le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione, se non da questa autorizzate. Non sono altresì ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione del CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Durata rapporto associativo

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate, alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate

rinnovato di anno in anno. **(Tolta la frase che seguiva).**
Il Socio, peraltro, può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Il Socio è libero di trasferirsi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per morte, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberare la radiazione.

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei probiviri del Club Alpino Italiano.

Titolo III – SEZIONI

Art. 12 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente della Sezione;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 13 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti e sono a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo

per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare salvo il caso della sanzione di radiazione, per il quale il Consiglio Direttivo informa il CDC, al quale tramette il fascicolo con tutta la documentazione disponibile.

Art. 12 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- **il Vice Presidente;**
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

ASSEMBLEA

Art. 14 – Assemblea

L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni.

Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano, nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione;
- determina la quota associativa ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e assumendo uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta all'ordine del giorno.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e deve svolgersi entro il termine perentorio del 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale (CDC), del Comitato Direttivo Regionale (CDR), del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure ne sia fatta richiesta motivata da parte di almeno un decimo dei Soci della Sezione aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- ~~elegge il Presidente sezionale (in alternativa l'elezione può essere effettuata dal Consiglio Direttivo, prevedendolo all'art. 19);~~
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento, della Sezione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 50 Soci, aventi diritto al voto.

~~Nota: se si ritiene necessario: "elegge il Collegio dei Proibiviri"~~

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 50 Soci maggiorenni della Sezione.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 16 – Partecipazione

dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito o consegnato a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Nello stesso avviso potrà essere indicata la data di una seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Art. 16 – Intervento

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiori in regola con il pagamento della quota sociale. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio e farlo votare in sua vece, anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni Socio delegato non può portare più di una delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e se necessario, tre scrutatori.

Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo le modalità decise dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Per le elezioni e le designazioni alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 19 – Deliberazioni condizionate

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, acquistano efficacia solo dopo

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Ogni Socio può ~~(oppure non può)~~ farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 1 delega ~~(se consentite)~~.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 19– Schede per la nomina alle cariche sociali

Nel caso in cui si debba votare per la nomina alle cariche sociali, il Consiglio Direttivo deve disporre la scheda di

l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.

Art. 20 – Schede per la nomina alle cariche sociali

Nel caso in cui si debba votare per la nomina alle cariche sociali, il Consiglio Direttivo deve disporre la scheda di votazione a stampa, attenendosi alle seguenti norme:

- a) i nominativi dei soci candidati siano elencati in ordine alfabetico, senza attributi e siano in numero doppio di quelli da eleggere;
- b) siano compresi tra i candidati i Soci che già ricoprono la carica sociale per cui si vota, salvo il loro rifiuto scritto preventivo comunicato al Consiglio;
- c) gli altri Soci inclusi negli elenchi, possibilmente rappresentanti le varie attività sociali, siano scelti fra coloro che si distinguono per la disponibilità ad operare a favore della Sezione;
- d) sulla scheda vi devono essere, a disposizione degli elettori per aggiungere altri nominativi, un numero di spazi in bianco pari ai soci da eleggere.

Art. 21 – Modalità di voto

Il voto verrà espresso ponendo un segno accanto al nome prescelto. La scheda con voti in numero superiore ai consiglieri da eleggere è nulla, quella con numero inferiore è valida.

La deposizione delle schede votate nell'urna avviene nelle ore fissate sull'avviso di convocazione, sotto controllo del Presidente dell'assemblea e degli scrutatori.

Lo scrutinio viene fatto pubblicamente e tutti i nominativi votati vengono messi a verbale secondo la graduatoria dei voti riportati.

A parità di voti, risulta il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI, ed a parità di iscrizione il più anziano di età.

I componenti degli organi sociali, decaduti per sospensione, dimissioni o per assenze ingiustificate, non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Il Presidente dell'assemblea comunica per iscritto agli interessati alla nomina, dando loro cinque giorni di tempo per non accettarla. Provvede altresì alla prima convocazione e all'insediamento del Consiglio entro dieci giorni dalla votazione.

Ad un eletto che rifiuti si dimetta o decada – per qualunque motivo – dalla carica, subentra il primo dei non eletti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso si compone di undici membri, in essi incluso il candidato alla presidenza, eletti dall'assemblea dei Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve avere maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche (e quindi anche della Sezione) o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

votazione a stampa, attenendosi alle seguenti norme:

- a) i nominativi dei soci candidati siano elencati in ordine alfabetico, senza attributi e siano **possibilmente** in numero doppio di quelli da eleggere;
- b) siano compresi tra i candidati i Soci che già ricoprono la carica sociale per cui si vota, salvo il loro rifiuto scritto preventivo comunicato al Consiglio;
- c) gli altri Soci inclusi negli elenchi, possibilmente rappresentanti le varie attività sociali, siano scelti fra coloro che si distinguono per la disponibilità ad operare a favore della Sezione;
- d) sulla scheda vi devono essere, a disposizione degli elettori per aggiungere altri nominativi, un numero di spazi in bianco pari ai soci da eleggere.

Art. 20 – Modalità di voto

Il voto verrà espresso ponendo un segno accanto al nome prescelto. La scheda con voti in numero superiore ai consiglieri da eleggere è nulla, quella con numero inferiore è valida.

La deposizione delle schede votate nell'urna avviene nelle ore fissate sull'avviso di convocazione, sotto controllo del Presidente dell'assemblea e degli scrutatori.

Lo scrutinio viene fatto pubblicamente e tutti i nominativi votati vengono messi a verbale secondo la graduatoria dei voti riportati.

A parità di voti, risulta il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI, ed a parità di iscrizione il più anziano di età.

~~I componenti degli organi sociali, decaduti per sospensione, dimissioni o per assenze ingiustificate, non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.~~

Il Presidente dell'assemblea comunica per iscritto agli interessati alla nomina, dando loro cinque giorni di tempo per non accettarla. Provvede altresì alla prima convocazione e all'insediamento del Consiglio entro **quindici** giorni dalla votazione.

Ad un eletto che rifiuti si dimetta o decada – per qualunque motivo – dalla carica, subentra il primo dei non eletti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero **11 (almeno quattro) componenti (oppure: di un numero di componenti non inferiore a e non superiore a)** compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le

Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- approva i programmi delle sottosezioni, dei gruppi, scuole e commissioni;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente (~~se non di competenza dell'Assemblea~~) e il Vice Presidente; nomina inoltre facoltativamente il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

La Sezione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno ~~quindici~~ trenta giorni.

Art. 23 – Durata in carica

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente non può essere eletto a tale carica per più di due mandati consecutivi. Tuttavia il Presidente può essere ancora eletto dopo almeno un anno di interruzione nella carica.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere che, per qualsiasi motivo, viene a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi a meno di sei componenti originari, deve essere convocata l'assemblea per l'elezione dei mancanti, entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo

Art. 22 – Durata e scioglimento

~~Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.~~

~~(NOTA: quest'ultima disposizione può essere derogata dallo statuto delle sezioni per le cariche elettive dei propri organi, escluso il presidente sezionale).~~

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente non può essere eletto a tale carica per più di due mandati consecutivi. Tuttavia il Presidente può essere ancora eletto dopo almeno un anno di interruzione nella carica.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti

Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato – con qualunque mezzo (lettera, telegramma, telefax, e-mail e simili) idoneo ad informare consiglieri e revisori – almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero almeno due giorni prima nei casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione, che riguardi il componente del consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal verbalizzante e da chi ha presieduto la riunione.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta scritta motivata al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio di copie, o di stralci dei singoli atti consultati,

Art. 25 – Interventi di terzi

Alle riunioni del Consiglio direttivo il Presidente può invitare gli ex Presidenti della Sezione, i Delegati dell'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 26 – Funzioni

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento

assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro trenta giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 24– Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 2 mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato con qualunque mezzo almeno cinque quattro giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Generale del CAI.

In particolare esso:

- propone all'assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della sezione e predispone quanto necessario per attuarli;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;
- convoca l'Assemblea dei Soci e pone in atto le relative deliberazioni;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande di iscrizione di nuovi Soci;
- propone incarichi alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni o Gruppi e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni, con le modalità previste dal presente statuto;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

PRESIDENTE

Art. 27 – Compiti

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa ed ha la firma sociale.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva. Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28 – Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione, ne tiene la contabilità, conservandone ordinariamente la documentazione, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 29 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio

PRESIDENTE

Art. 25 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

In caso di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato ~~dall'Assemblea dei Soci~~ (in alternativa dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

TESORIERE E SEGRETARIO (FACOLTATIVO)

Art. 26 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; ~~firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.~~

Direttivo, quando non redatti da consigliere all'uopo designato, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 – Composizione e durata in carica

Il Collegio dei Revisore dei conti è l'organo di controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

Esso si compone di tre membri, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi, eletti dall'Assemblea contemporaneamente ai Consiglieri.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina tra i suoi componenti un presidente.

Art. 31 – Riunioni e Funzioni

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del consiglio Direttivo, **senza diritto di voto**, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni. Essi hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Sono compiti specifici dei Revisori:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e di quello preventivo della sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nei casi di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative, di impossibilità di funzionamento dell'assemblea o di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 27 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica **3 anni (non più di tre anni)**, sono rieleggibili. **Sono eletti dall'assemblea contemporaneamente ai consiglieri.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 29 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno **due** uno anno; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO IV – COMMISSIONI – SCUOLE – GRUPPI

Art. 32 – Commissioni, scuole e gruppi

Il consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinando il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna, né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla sezione all'attività del gruppo stesso.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Titolo V – SOTTOSEZIONI

Art. 33 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo statuto (articolo VI.3) e dal Regolamento Generale (articoli VI.III.1, e VI.III.2) del C.A.I. costituire una o più sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente comitato direttivo regionale.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non possono intrattenere rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento che non deve essere in contrasto con lo statuto della Sezione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Anche le modifiche al regolamento devono essere approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Le Sottosezioni assumono obbligatoriamente la denominazione Club Alpino Italiano – Sezione di Cividale del Friuli – Sottosezione di ... seguito dal nome del Comune o della località.

La Sottosezione di San Pietro al Natisone conserva l'attuale denominazione di Club Alpino Italiano – Sezione di Cividale del Friuli – Val Natisone.

Art. 34 – Quote associative

Le quote di ammissione e le quote associative annuali verranno versate alla Sezione e non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle deliberate dal consiglio direttivo e dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Una parte delle quote associative annuali verrà riversata alla Sottosezione, quale contributo per le spese di funzionamento, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, sentiti i responsabili della Sottosezione.

Art. 35 – Rapporti con la Sezione

Le Sottosezioni trasmettono annualmente alla Sezione una relazione sull'attività svolta o da svolgere.

Alle assemblee dei Soci della sottosezione deve essere

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 30 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 31 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Le Sottosezioni assumono obbligatoriamente la denominazione Club Alpino Italiano – Sezione di Cividale del Friuli – Sottosezione di ... seguito dal nome del Comune o della località.

Art. 32 – Quote associative

Le quote di ammissione e le quote associative annuali verranno versate alla Sezione e non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle deliberate dal consiglio direttivo e dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Una parte delle quote associative annuali verrà riversata alla Sottosezione, quale contributo per le spese di funzionamento, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, sentiti i responsabili della Sottosezione.

Art. 33 – Rapporti con la Sezione

Le Sottosezioni trasmettono annualmente alla Sezione una relazione sull'attività svolta o da svolgere.

Alle assemblee dei Soci della sottosezione deve essere invitato anche il Presidente della Sezione od un suo delegato.

invitato anche il Presidente della Sezione od un suo delegato.

Art. 36 – Scioglimento

Una Sottosezione può essere sciolta nei casi previsti dal Regolamento Generale, con delibera dell'assemblea dei Soci della Sezione. Può essere sciolta anche con delibera dei Soci della Sottosezione, con le modalità previste dal proprio regolamento.

In caso di scioglimento delle sottosezioni:

- la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio;
- le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

TITOLO VI – ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 37 – Nomina

I Delegati rappresentano con il Presidente la Sezione

All'Assemblea dei Delegati. Essi vengono eletti dall'assemblea sociale in occasione del rinnovo delle cariche sociali, a norma e con le attribuzioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI.

La carica non è incompatibile con le altre cariche sociali.

TITOLO VII – PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – AMMINISTRAZIONE

Art. 38 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, dai saldi attivi e da tutti i fondi esistenti;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali;
- dai contributi di privati, Enti Pubblici e Privati;
- da donazioni, lasciti e altri proventi.

Art. 39 – Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 40 – Fondi sociali

I fondi liquidi della Sezione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa o investiti in titoli immessi in un deposito a custodia, intestato all'associazione, presso una banca.

Art. 41 – Destinazione

Art. 34– Scioglimento

Una Sottosezione può essere sciolta nei casi previsti dal Regolamento Generale, con delibera dell'assemblea dei Soci della Sezione. Può essere sciolta anche con delibera dei Soci della Sottosezione, con le modalità previste dal proprio regolamento.

In caso di scioglimento delle sottosezioni:

- la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio;
- le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 35– Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 36 Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o di riserve o di quote del patrimonio della Sezione.

In caso di scioglimento della Sezione:

- la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del CAI;
- le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.

E' escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci.

Titolo VIII CONTROVERSIE

Art. 42 – Conciliazione

Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:

- il Consiglio Direttivo per le controversie fra soci;
- il Comitato Direttivo Regionale di appartenenza, per le controversie tra soci ed organi dell'associazione.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il collegio (Consiglio Direttivo sezionale o Comitato Direttivo Regionale) trasmette d'ufficio gli atti relativi al Collegio Regionale dei Proviviri, per provvedimenti conseguenti, quale organo giudicante di primo grado.

Art. 43 – Ricorsi

Contro le deliberazioni degli organi della Sezione, che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, è ammesso ricorso alla giustizia interna del Club Alpino Italiano, che viene amministrata su due gradi di giudizio: in primo grado a livello regionale da parte del Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri; in secondo grado da parte del Collegio Nazionale dei Proviviri.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento disciplinare.

l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 37 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Proviviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del

Titolo IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

Il presente statuto verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il presente testo di statuto sezionale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 28 febbraio 2008. Entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI.

Il Consiglio Direttivo della Sezione è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo in sede di approvazione.

CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di **Cividale del Friuli** del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno **7 ottobre 2021**.

Il Consiglio Direttivo della Sezione è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo in sede di approvazione.

Il Presidente della Sezione

Il Presidente dell'Assemblea